

REGOLAMENTO (CEE) N. 2116/90 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1990

che fissa, per i primi cinque mesi della campagna di commercializzazione 1990/1991, il quantitativo massimo di olio di girasole da immettere in consumo in Spagna e da esportare da tale Stato membro

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti nel settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 387/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti nel settore dei grassi immessi in consumo in Spagna ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1581/90 ⁽⁴⁾, per ogni campagna di commercializzazione occorre fissare il quantitativo di olio di girasole da immettere in consumo in Spagna e il quantitativo di semi di girasole raccolti in questo paese ammesso a beneficiare dell'aiuto compensativo previsto all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86; che occorre stabilire tali quantitativi in base ai criteri definiti all'articolo 94 dell'atto di adesione;

considerando che è stato già stabilito il bilancio preventivo di approvvigionamento dell'olio di girasole per i primi cinque mesi della campagna di commercializzazione 1990/1991;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i primi cinque mesi della campagna di commercializzazione 1990/1991:

- il quantitativo di olio di girasole destinato all'alimentazione umana da immettere in consumo in Spagna è pari a 133 333 t;
- il quantitativo di olio di girasole destinato all'alimentazione umana da importare è pari a 0 t;
- il quantitativo di semi di girasole raccolti in Spagna, trasformato per la produzione di olio destinato all'esportazione o all'utilizzazione nei prodotti di cui ai codici NC 1516, 1517 e 2103 90 90 e ammesso a beneficiare dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 475/86, è fissato a 250 000 t.

Articolo 2

La domanda di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1183/86 può essere presentata soltanto a partire dal settimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 3

L'accertamento dell'avvenuta esportazione o della consegna a un'impresa riconosciuta, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1183/86, deve aver luogo entro il 31 dicembre 1990.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 14. 6. 1990, pag. 9.